Applicazione del super e dell'iper ammortamento. Ribadita la validità del principio di non discriminazione dell'acquisto tramite contratto di leasing

"Proroga" del *super* ammortamento per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2018 (30 settembre 2018 per l'*iper* ammortamento). L'acconto può trasformarsi in *maxicanone*



Articolo 1 della legge n. 232 del 2016	*Beneficio*	*Termine di scadenza per l'effettuazione dell'investimento*	*Termine di scadenza per l'effettuazione dell'investimento, prorogato in presenza, al 31 dicembre 2017, dell'ordine e degli acconti minimi (20%)*
Comma 8	Super ammortamento	31/12/2017	30/06/2018
Comma 9*	Iper ammortamento	31/12/2017	30/09/2018

*Come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

Ambito temporale delle maggiorazioni

Ribadita la validità del principio di non discriminazione degli investimenti effettuati tramite contratto di *leasing*. Come chiarito, infatti, dalla Risoluzione n. 132/E del 24 ottobre 2017 dell'Agenzia delle Entrate, ai fini della "proroga" della maggiorazione, cd. *super* ammortamento, anche agli investimenti effettuati nel periodo 1° gennaio 2018-30 giugno 2018 (30 settembre 2018 per l'*iper* ammortamento) è irrilevante che l'acconto legittimante la citata estensione temporale dell'agevolazione, a seguito della compensazione, **si "trasformi" sostanzialmente in un *maxicanone***. Ciò pare sufficiente a quello che importa realmente al Legislatore; cioè che alla data prevista dalla norma **(1)** esista, sia l'impegno all'acquisizione del bene sia il versamento minimo

da parte dell'investitore. Per le medesime considerazioni, aggiunge inoltre l'Agenzia, è possibile ugualmente fruire della maggiorazione, anche nel caso di restituzione dell'acconto da parte del fornitore e di stipula del contratto di *leasing*, a patto che venga corrisposto al locatore un *maxicanone* in misura almeno pari al predetto acconto e venga inserito nel contratto di *leasing* stesso il riferimento all'ordine originariamente effettuato con il fornitore del bene.

Riguardo alla "proroga" della maggiorazione per gli investimenti, nel documento di prassi si coglie anche l'occasione per rammentare che **per i beni acquisiti in proprietà**, la verifica della sussistenza dell'ordine e degli acconti del 20 per cento entro il 31 dicembre 2017 risulta relativamente semplice in quanto sia il momento dell'accettazione dell'ordine da parte del venditore che quello del pagamento di acconti per almeno il 20 per cento entro il 31 dicembre 2017 sono momenti temporali agevolmente individuabili, relativamente ai quali il contribuente è tenuto a conservare idonea documentazione giustificativa (ad esempio, copia dell'ordine, corrispondenza, *email*, bonifici, ecc.). Mentre **per i beni acquisiti tramite locazione finanziaria**, entro il 31 dicembre 2017 deve essere:

- sottoscritto da entrambe le parti il relativo contratto di *leasing*;
- avvenuto il pagamento di un *maxicanone* in misura almeno pari al 20 per cento della quota capitale complessivamente dovuta al locatore.

Nota (1) – La proroga, pone solo la condizione che **entro alla data del 31 dicembre 2017** il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura

almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Link al testo della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 132 E del 24 ottobre 2017, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – *Super* e *iper* ammortamento in caso di beni acquisiti in *leasing* – Ambito temporale delle maggiorazioni – Condizioni affinché si realizzino le ipotesi di ammissibilità delle maggiorazioni anche gli investimenti effettuati nel periodo 1° gennaio 2018-30 giugno 2018 – Esistenza dell'impegno e del versamento minimo al 31 dicembre 2017 – Applicazione della proroga al 30 giugno 2018 (30 settembre 2018 per l'*iper* ammortamento) in caso di investimenti in *leasing* – Fattispecie – Compensazione dell'acconto versato al fornitore con il *maxicanone* iniziale da corrispondere alla società di *leasing* – Restituzione dell'acconto e stipula del contratto di *leasing* con versamento al locatore un *maxicanone* in misura almeno pari al predetto acconto – Art. 1, commi da 91 a 94 e 97, della L 28/12/2015, n. 208 – Art. 1, commi 8 e 9, della L 11/12/2016, n. 232 – Art. 14, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del DL 20 giugno 2017, n. 91, conv., con mod., dalla L 03/08/2017, n. 123